



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia
Capitaneria di porto di Chioggia

I Comandanti dei porti e Capi dei Circondari marittimi di Venezia e Chioggia,

- VISTO:** il Bando di gara pubblicato in data 09/09/2022 sulla Gazzetta Ufficiale n. 105, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S – 174 - 494111 del 09/09/2022, nonché sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Venezia, nella sezione "Amministrazione trasparente", sulla piattaforma e procurement dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, su due quotidiani a tiratura nazionale e sei quotidiani a tiratura locale, per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia (C.I.G. 9354164454);
- VISTO:** l'atto di concessione n. 01/2023 del Registro e n. 01/2023 del Repertorio degli atti di Venezia, redatto in modalità elettronica in data 15/03/2023, con cui la Capitaneria di Porto di Venezia e la Capitaneria di porto di Chioggia hanno concesso - espletata la procedura di gara (C.I.G. 9354164454) - alla Società "Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. s.r.l." con sede legale in Venezia - Castello n. 4164 (C.F. 00164380271), l'esercizio unificato del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia per la durata di anni 15 (quindici);
- VISTO:** il Decreto del Direttore Marittimo del Veneto n. 52 del 05/04/2023, con il quale è stato approvato l'atto di concessione di cui al comma che precede, trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità e dalla medesima ammesso alla registrazione il 15/05/2023 n. 169;
- VISTA:** la nota prot. n. 28812 del 08/05/2023 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha comunicato alla Direzione marittima del Veneto il superamento del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero 118 in data 08/05/2023;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la Vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, inviato con nota prot. n. 17104, in data 06/06/2023, con il quale è stato approvato il "Regolamento per il servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia";
- VISTA:** l'Ordinanza n. 155/2010 in data 31/12/2010 e ss.mm./ii. della Capitaneria di porto di Venezia, che disciplina l'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Venezia;

- VISTA:** l'ordinanza n°145/2019, in data 24/12/2019, con la quale sono state stabilite le vigenti tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Venezia per il biennio 2020/2021;
- VISTA:** l'ordinanza n. 01/2014 in data 08/01/2014 con la quale sono state stabilite le vigenti tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Chioggia;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “*Linee guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.*” e, in particolare, il punto 3.4 della Sezione I dove è stabilito che “*una volta individuato il concessionario, l’Amministrazione stabilisce le tariffe delle prestazioni da erogare con l’obiettivo di coprire il costo complessivo annuo risultante dalla gara, utilizzando le informazioni dettagliate indicate nel bando e nei documenti di gara*”;
- VISTO:** il D.L. 20/07/2021, n.103, convertito con modificazioni nella Legge 16/09/2021 n 125, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua d’interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”;
- VISTO:** l’articolo 8, comma 1, del capitolato tecnico del bando di gara per l’affidamento della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Venezia e Chioggia, recante “*prima determinazione delle tariffe*”;
- VISTO:** il fg. prot.n. 13833, in data 23/05/2023, con il quale il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ha comunicato che la variazione tariffaria da applicare alle tariffe vigenti al 31/12/2021 ammonta al +27,19%, scaturente dalla formula $\Delta\% = [(FN_0 - FV_u) / FV_u] \times 100$, dove: FN_0 è il costo complessivo annuo iniziale per l’erogazione del servizio determinato dalla somma del costo annuo offerto in gara (Q_0) e del costo per carburanti e lubrificanti contabilizzato dal concessionario uscente nel corso dell’anno 2022 (CCL); FV_u è la media annuale dei fatturati registrati dal concessionario uscente, relativi agli anni 2019 e 2021 (si specifica che al fatturato 2021 è stato sommato il contributo, previsto dall’articolo 1 del D.L. n.103/2021, conv. in Legge n.125/2021, di €969.541,80, giusta nota del MIT n.6058 del 01/03/2023);
- CONSIDERATO:** che gli impianti tariffari previgenti dei porti di Venezia e Chioggia, risultano essere non pienamente coerenti tra loro e richiedono, pertanto, l’avvio di un procedimento di revisione;
- RITENUTO NECESSARIO**, nelle more dell’armonizzazione degli impianti tariffari precitati, procedere alla prima determinazione delle tariffe, secondo la procedura

prevista nei documenti di gara, ai fini dell'immissione in servizio dell'operatore economico individuato;

VISTI: gli articoli 101 e 102 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINANO

Articolo 1

(Definizioni e criteri generali di riferimento)

Ai fini della presente Ordinanza si intendono:

- per “*ambito portuale di Venezia*” quello costituito dalle seguenti tre zone:

- **ZONA A:** zona di mare compresa entro il raggio di due miglia nautiche dalle bocche di porto di Lido e di Malamocco;
- **ZONA B:** canali e bacini interni all'ambito lagunare e classificati marittimi in base alle norme sui limiti dell'ambito portuale contenute nella regolamentazione vigente in materia;
- **ZONA C:** zona di mare compresa tra le aree di ancoraggio presenti nella rada di Venezia fino al limite della predetta zona A;

- per “*ambito portuale di Chioggia*” quello costituito dalle seguenti tre zone:

- **ZONA A:** compreso tra le testate delle dighe di accesso al porto ed il Forte S.Felice incluso;
- **ZONA B:** compresa tra il Forte S.Felice escluso ed il porto commerciale incluso;
- **ZONA C:** zona di mare compresa entro il raggio di 2 (due) miglia dalle testate delle dighe di accesso in porto;

La STAZZA LORDA INTERNAZIONALE (G.T.) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta come specificato nell'allegato “C” alla presente Ordinanza.

Articolo 2

(Saldo fatture)

Tutte le fatture inerenti al servizio di rimorchio devono essere saldate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora in misura pari a quella degli interessi legali, a decorrere dal termine predetto.

Articolo 3

(Diritti del concessionario)

Restano salvi e impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli articoli 106, 491 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

Le tariffe riportate nei successivi allegati sono approvate con la presente ordinanza ed hanno validità a decorrere **dalle ore 00.01 del 08 giugno 2023**.

Le Ordinanze n. 118/2021, in data 31/12/2021, della Capitaneria di porto di Venezia e n. 01/2014, in data 08/01/2014, della Capitaneria di porto di Chioggia sono abrogate.

Articolo 5

(Sanzioni)

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata sul sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Venezia www.guardiacostiera.gov.it/venezias e sul sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Chioggia www.guardiacostiera.gov.it/chioggias.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE DEL PORTO DI VENEZIA

Amm.Isp. (CP) Piero PELLIZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

IL COMANDANTE DEL PORTO DI CHIOGGIA

C.F. (CP) Dario RICCOBENE

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

TARIFFE VIGENTI NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA

Articolo 1

(Generalità)

Con riferimento al porto ed alla rada di Venezia la presente Ordinanza si basa:

- sul concetto di "*trasferimento*", con cui si intende la prestazione del/i rimorchiatore/i nel tratto di manovra dalle due miglia nautiche oltre le bocche di porto fino al bacino di evoluzione di interesse, e viceversa (a seconda che si tratti rispettivamente di entrata o uscita dell'unità in/dal porto);
- sul concetto di "*ormeggio/disormeggio*" con cui si intende la prestazione del/dei rimorchiatore/i dai/fino nel tratto di manovra dal bacino di evoluzione di interesse al posto di ormeggio assegnato, e viceversa (a seconda che si tratti rispettivamente di entrata o uscita dell'unità in/dal porto);
- sul concetto di "*tariffa a forfait*", che trova applicazione per il servizio prestato, da ciascun rimorchiatore, alle navi con tonnellaggio di stazza lorda inferiore o uguale a 15.000 dirette a Porto Marghera nonché a tutte le navi dirette alla Stazione Marittima;
- sul concetto di "*tariffa a toccata*", applicata invece alle navi superiori a 15.000 T.S.L. dirette a Marghera o che eseguono movimenti nella medesima zona portuale, la quale è comprensiva di entrambe le manovre di entrata e di uscita dal porto a prescindere dal numero di rimorchiatori utilizzati.

Articolo 2

(Ormeggio e disormeggio)

Le tariffe per il servizio di rimorchio per le prestazioni di ormeggio e disormeggio riferite all'impiego di n°1 (uno) rimorchiatore sono stabilite come segue.

- 1) Per le navi passeggeri destinate agli ormeggi situati nel compendio portuale di Venezia (tra S. Nicolò di Lido e la Stazione Marittima):

a)	fino a 3.000 GT	453,17 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	756,62 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.139,27 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.459,33 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.678,79 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	1.824,57 €

- 2) Per tutte le altre tipologie di navi (non passeggeri) eventualmente destinate agli ormeggi situati nel compendio portuale di Venezia (tra S. Nicolò di Lido e la Stazione Marittima):

a)	fino a 3.000 GT	419,10 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	700,36 €

c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.055,27 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.350,80 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.554,42 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	1.689,89 €

3) Per gli ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera e presso il Pontile San Leonardo, in caso di navi di stazza inferiore a 15.000 GT con carico pericoloso a bordo (petroliere, gasiere, chimichiere, cisterne):

a)	fino a 3.000 GT	685,31 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	1.029,93 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.308,01 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.582,93 €

4) Per gli ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera, in caso di navi di stazza inferiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	fino a 3.000 GT	704,31 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	1.058,44 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.344,47 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.627,28 €

5) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera, in caso di navi di stazza inferiore a 15.000 GT che non appartengono alle tipologie richiamate ai precedenti punti (3) e (4):

a)	fino a 3.000 GT	676,59 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	1.017,26 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.292,18 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.563,13 €

Articolo 3

(Trasferimento)

Le tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito delle prestazioni di trasferimento riferite all'impiego di n°1 (uno) rimorchiatore sono stabilite come segue.

1) Dalla Stazione Marittima a Riva Sette Martiri e viceversa, per navi passeggeri:

a)	fino a 3.000 GT	157,64 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	265,40 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	400,89 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	511,00 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	588,65 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	637,76 €

2) Dalla Stazione Marittima a Riva Sette Martiri e viceversa, per tutte le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	145,78 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	245,60 €

c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	370,77 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	473,76 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	545,06 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	591,03 €

3) Da Stazione Marittima sino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Lido e viceversa, per navi passeggeri:

a)	fino a 3.000 GT	385,82 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	644,10 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	969,71 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.243,05 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.428,44 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	1.551,22 €

4) Dalla Stazione Marittima fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Lido e viceversa, per tutte le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	357,30 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	596,57 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	897,63 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.151,13 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.322,28 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	1.436,36 €

5) Dal compendio di Porto Marghera fino a Riva Sette Martiri e viceversa, per navi di stazza inferiore a 15.000 GT:

- portacontainer e Ro-Ro:

a)	fino a 3.000 GT	244,00 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	371,58 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	472,17 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	569,62 €

- per le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	234,50 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	356,51 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	453,97 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	547,45 €

6) Dal compendio di Porto Marghera fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Malamocco e viceversa, per navi di stazza inferiore a 15.000 GT:

- Navi con carico pericoloso (petroliere, chimichiere, gasiere, cisterne):

a)	fino a 3.000 GT	581,51 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	873,85 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.112,35 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.345,26 €

- Navi portacontainer e Ro-Ro:		
a)	fino a 3.000 GT	597,36 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	898,43 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.143,23 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.382,50 €

- per le altre tipologie di navi:		
a)	fino a 3.000 GT	574,39 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	862,76 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.098,88 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.328,61 €

7) Da Riva Sette Martiri e Arsenale fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Lido e viceversa:

- per navi passeggeri:		
a)	fino a 3.000 GT	224,20 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	379,49 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	568,85 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	729,69 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	840,57 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	911,10 €

- per le altre tipologie di navi:		
a)	fino a 3.000 GT	207,56 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	351,78 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	526,85 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	675,79 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	778,79 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	843,76 €

8) Per navi di stazza inferiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, gasiere, chimichiere, cisterne) destinate o provenienti agli/dagli ormeggi del Pontile San Leonardo fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Malamocco o a Porto Marghera e viceversa:

a)	fino a 3.000 GT	343,84 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	513,36 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	652,82 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	790,69 €

9) Da Riva 7 Martiri o Marittima a 2 miglia fuori imboccatura dighe Malamocco (percorso lungo canale Malamocco – Marghera) o viceversa:

- per navi passeggeri:		
a)	fino a 3.000 GT	872,29 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	1.315,93 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.674,81 €

d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	2.023,41 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	2.431,43 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	2.822,80 €
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	3.238,75 € (solo da Marittima)
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	3.760,03 € (solo da Marittima)
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	4.206,08 € (solo da Marittima)

- per le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	808,13 €
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	1.217,69 €
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.550,47 €
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.873,70 €
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	2.250,81 €
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	2.613,67 €
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	2.998,71 € (solo da Marittima)
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	3.481,21 € (solo da Marittima)
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	3.893,98 € (solo da Marittima)

Articolo 4

(Toccata)

Le tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito delle prestazioni definite a "toccata" sono stabilite come segue:

1) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera, nel caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, gasiere, chimichiere, cisterne):

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	11.212,01 €
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	13.783,67 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	19.188,43 €
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	22.481,83 €
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	30.409,93 €
f)	oltre 50.001 a 60.000	31.817,77 €
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	334,33 €

2) Per ormeggi situati presso il Pontile San Leonardo in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	9.851,69 €
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	12.214,99 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	17.138,08 €
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	19.876,10 €
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	27.030,17 €
f)	oltre 50.001 a 60.000	28.283,52 €
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	291,55 €

3) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	8.782,94 €
----	--------------------------	------------

b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	12.483,56 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	15.572,58 €
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	20.486,93 €
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	27.321,71 €
f)	oltre 50.001 a 60.000	33.968,75 €
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	357,31 €

4) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT non ricomprese nelle tipologie di cui ai punti precedenti:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	10.969,56 €
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	14.321,58 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	17.790,10 €
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	21.740,27 €
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	26.865,38 €
f)	oltre 50.001 a 60.000	33.401,47 €
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	351,77 €

Per le navi di stazza superiore alle 15.000 GT eventualmente assoggettate dalla regolamentazione vigente all'obbligatorietà del servizio di rimorchio per il solo "ormeggio/disormeggio", si applica il 35% della corrispondente tariffa a "toccata", per ogni prestazione resa.

Per le navi di stazza superiore alle 15.000 GT eventualmente assoggettate dalla regolamentazione vigente all'obbligatorietà del servizio di rimorchio per il solo "trasferimento", si applica il 20% della corrispondente tariffa a "toccata", per ogni prestazione resa.

Articolo 5

(Movimenti)

Le tariffe per il servizio di rimorchio durante i movimenti portuali delle navi sono stabilite come segue.

A) In caso di navi che effettuano movimenti nello stesso compendio portuale (Venezia o Porto Marghera/San Leonardo), viene applicata la tariffa di ormeggio/disormeggio di cui al precedente articolo 3, punti 1, 2, 3, 4 e 5. Per le navi di stazza superiore alle 15.000 GT che effettuano movimenti a Marghera le tariffe sono definite come segue.

1) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, gasiere, chimichiere, cisterne):

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	3.995,34 €
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	5.032,41 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	7.159,62 €
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	8.149,14 €
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	11.191,41 €
f)	oltre 50.001 a 60.000	11.724,60 €
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	120,42 €

2) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	2.798,26 €
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	4.332,83 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	5.632,94 €
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	7.778,37 €
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	10.544,10 €
f)	oltre 50.001 a 60.000	12.321,16 €
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	126,76 €

3) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT che non appartengono alle tipologie di cui ai precedenti punti (1) e (2):

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	3.904,23 €
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	5.306,52 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	6.780,12 €
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	8.211,74 €
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	10.368,23 €
f)	oltre 50.001 a 60.000	12.115,98 €
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	124,39 €

Qualora la durata complessiva del movimento portuale ecceda la durata di due ore, alla tariffa sopra indicata verrà aggiunta una maggiorazione del 50%.

B) In caso di navi che effettuano movimenti tra compendi portuali diversi, per le navi di stazza inferiore a 15.000 GT viene applicata la tariffa di ormeggio/disormeggio maggiore oltre a quella relativa al trasferimento effettuato.

Per le navi di stazza superiore alle 15.000 GT che effettuano movimenti da Porto Marghera alla Stazione Marittima o a Riva Sette Martiri e viceversa, le tariffe sono definite come segue:

1) Per navi di stazza superiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, gasiere, chimichiere e cisterne):

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	5.396,83 €
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	6.791,22 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	9.669,50 € (solo fino a Marittima)
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	11.002,05 € (solo fino a Marittima)
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	15.112,28 € (solo fino a Marittima)

2) Per navi di stazza superiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	3.779,84 €
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	5.846,85 €
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	7.608,03 € (solo fino a Marittima)
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	10.502,13 € (solo fino a Marittima)
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	14.236,82 € (solo fino a Marittima)

- 3) Per navi di stazza superiore a 15.000 GT che non appartengono alle tipologie di cui ai punti precedenti:
- | | | |
|----|--------------------------|-------------------------------------|
| a) | da 15.001 GT a 20.000 GT | 5.274,04 € |
| b) | da 20.001 GT a 25.000 GT | 7.161,19 € |
| c) | da 25.001 GT a 30.000 GT | 9.156,89 € (solo fino a Marittima) |
| d) | da 30.001 GT a 40.000 GT | 11.087,60 € (solo fino a Marittima) |
| e) | da 40.001 GT a 50.000 GT | 13.999,15 € (solo fino a Marittima) |

Articolo 6

(Servizi effettuati nella zona C)

Per tutte le prestazioni fornite dal concessionario del servizio di rimorchio da e per la Zona C la tariffa è stabilita, per ogni rimorchiatore impiegato, in 2.623,08 € per ogni ora di prestazione o frazione di ora superiore a 30 minuti.

Articolo 7

(Rimorchio macchina inattiva)

Per le prestazioni fornite a navi con macchina inattiva, la tariffa del servizio è maggiorata del 30%.

Articolo 8

(Attesa oltre l'orario)

Per l'attesa oltre l'orario fissato per il servizio, in caso di ritardi dovuti alla nave, l'importo dovuto è aumentato, per ogni rimorchiatore impiegato, di 983,65 € per ogni ora di ritardo o frazione di ora non inferiore a 30 minuti.

Articolo 9

(Sospesa manovra)

Per la sospesa manovra viene corrisposto un compenso pari al 60% della tariffa del servizio prevista per ogni scaglione di tonnellaggio.

Sarà invece corrisposto un compenso forfetario di 299,04 € per ciascun mezzo ordinato e non inviato effettivamente sottobordo, sempreché la richiesta del servizio non venga regolarmente disdetta:

- entro due ore antecedenti l'orario previsto per il servizio, in caso di uscita nave o movimento portuale;
- entro le ore 18:00, in caso di servizio per entrata nave previsto prima delle ore 08:00 del giorno successivo;
- con almeno due ore di anticipo rispetto all'orario programmato, per servizi da eseguirsi nell'arco della stessa giornata.

Se la sospesa manovra si verifica, a seguito delle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto in materia di nebbia, vento forte ovvero a causa dei sollevamenti delle paratoie del sistema M.O.S.E., prima che il rimorchiatore sia giunto sotto bordo, non verrà applicata alcuna tariffa.

Articolo 10

(Altre prestazioni di rimorchio riferite a galleggianti)

Per altre prestazioni di rimorchio riferite a galleggianti in genere rese nelle zone portuali è stabilito, per ogni rimorchiatore impiegato, il compenso di 655,78 € per ogni ora di prestazione o frazione di ora non inferiore a 30 minuti.

Articolo 11

(Assistenza)

Per l'assistenza sottobordo negli ambiti portuali, tanto ordinata dall'Autorità Marittima quanto richiesta dal Comando di bordo, è stabilito, per ogni rimorchiatore impiegato e per ogni ora di prestazione o frazione di ora superiore a 30 minuti, il compenso di seguito specificato:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| a) fino a 10.000 GT | 655,78 € |
| b) da 10.001 a 30.000 GT | 983,65 € |
| c) oltre 30.000 GT | 1.311,53 € |

La tariffa è ridotta del 50% per i periodi successivi alle cinque ore di servizio consecutivamente svolte.

Articolo 12

(Riduzioni)

La tariffa base del servizio di rimorchio è ridotta del 10% per le navi che, avendo già usufruito nell'approdo in corso del servizio di rimorchio, effettuano i sotto indicati movimenti portuali:

- a) da un ormeggio di qualsiasi compendio portuale fino ai bacini di carenaggio e viceversa;
- b) dai bacini di carenaggio fino al superamento della bocca di porto di Lido e viceversa.

Articolo 13

(Navi della Marina Militare Italiana)

Per le navi della Marina Militare Italiana è prevista una riduzione del 47% sulle tariffe del presente provvedimento tariffario.

Articolo 14

(Altri servizi)

Il compenso per qualunque servizio non espressamente contemplato nella presente Ordinanza è demandato all'accordo diretto tra le parti.

TARIFFE VIGENTI NEL PORTO E NELLA RADA DI CHIOGGIA

Art. 1

(Tariffa base e maggiorazioni)

1.1 Le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi all'interno delle zone A o B sono così determinate:

DA	A	€
0 GT	1.000 G.T.	€ 341,30
1.001 G.T.	3.000 G.T.	€ 636,36
3.001 G.T.	5.000 G.T.	€ 949,72
5.001 G.T.	7.500 G.T.	€ 1079,77
7.501 G.T.	10.000 G.T.	€ 1211,59
10.001 G.T.	15.0000	€ 1525,83
Oltre 15.000 G.T., per ogni 1.000 G.T. o frazione		€ 38,40

1.2 Le tariffe suindicate sono riferite all'impiego di un solo rimorchiatore, per un periodo massimo di due ore. Per ogni ora o frazione di ora in più si applica un aumento del 25% della tariffa.

Se il rimorchio interessa, anche solo in parte, entrambe le predette zone la tariffa è raddoppiata.

1.3 Se il rimorchio inizia/termina esternamente alla testata delle dighe (zona C) deve essere corrisposta una ulteriore maggiorazione pari al 60% delle tariffe di cui al precedente punto 1.2.

1.4 Per il trasferimento a Chioggia di rimorchiatori dislocati a Venezia è previsto un compenso di **€ 1497,90**

1.5 Se la nave ha le macchine inattive la tariffa è aumentata del 30%.

1.6 Se il rimorchiatore impiega il proprio cavo di rimorchio la tariffa è maggiorata del 20% (maggiorazione non cumulabile con quelle di cui al successivo punto 1.11).

1.7 Per l'attesa sottobordo, per ritardi imputabili alla nave, la tariffa è aumentata di **€ 336,06** l'ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

1.8 Per le altre prestazioni (erogazione di vapore o di acqua, giri di bussola, assistenza per ragioni di sicurezza su ordine dell'autorità Marittima, etc.) rese a navi o galleggianti è dovuta una tariffa di **€ 496,68** per ora o frazione di ora, indipendentemente dalla stazza.

1.9 Nel caso di annullamento della manovra, per ogni rimorchiatore giunto sottobordo, deve essere corrisposto un compenso pari alla tariffa base ridotto del 40%.

1.10 Nel caso in cui il rimorchiatore ordinato in servizio proviene da Venezia, il compenso di cui al punto precedente è dovuto se il rimorchiatore è stato prenotato e programmato in servizio, anche se non è giunto sottobordo.

Nessun compenso è, invece, dovuto se il servizio viene disdetto:

- entro le ore 18:00, in caso di servizio previsto prima delle ore 09:00 del giorno successivo;
- con almeno quattro ore di anticipo rispetto all'orario programmato, per servizi da eseguirsi nell'arco della medesima giornata.

1.11 Per i servizi resi in fuori orario sono, inoltre, applicate le seguenti maggiorazioni:

a)	dalle ore 17:00 alle ore 08:00 dei giorni feriali	50%
b)	dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dei giorni festivi	50%
c)	dalle ore 17:00 alle ore 08:00 dei giorni festivi	100%
d)	dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del sabato	40%
e)	dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del sabato	50%

La maggiorazione viene determinata in funzione dell'ora in cui inizia la prestazione.

Articolo 2

(Navi della Marina Militare Italiana)

Alle navi della Marina Militare Italiana è concessa una riduzione del 47% sulle tariffe del presente provvedimento tariffario.

Articolo 3

(Altri servizi)

Il compenso per qualunque altro servizio non contemplato nella presente Ordinanza è direttamente concordato preventivamente tra le parti.

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE IN BASE ALLA STAZZA LORDA INTERNAZIONALE (G.T.)

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato;
- b) per le navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo predisposto e di seguito riportata:

$$\mathbf{G.T. = K1 \times V}$$

dove **V=2,832 VLT e K1=0,2+0,02 Log V**

VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale.

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa considerati, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'I.M.O. nella circolare n.653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$\mathbf{G = VE \times a}$$

dove **VE = L x B x H.**

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo del ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

a = f(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

valore di VE	valore di a
fino a 400	0.58
1.000	0.43
5.000	0.35
10.000	0.34
25.000	0.33
50.000	0.32
100.000	0.31
150.000	0.30
200.000	0.29
250.000 e oltre	0.28

- c) Per le NAVI TRAGHETTO, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di stazza o dalla applicazione dei criteri di cui alla lettera (b) dell'art. 29, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI = 0,69

(Passenger RO/RO Cargo Ferries)

TRAGHETTI MERCI = 0,85

(RO/RO Cargo-General Cargo, RO/RO Cargo-Containers Ship, RO/RO Cargo Ferries, RO/RO Cargo Vehicles Carriers).